



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Ai Direttori degli Uffici
Scolastici Regionali

All'Ufficio speciale di lingua slovena

Al Sovrintendente Scolastico
per la Scuola in lingua italiana di Bolzano

All'Intendente Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano

All'Intendente Scolastico
per la Scuola delle località ladine di Bolzano

Dirigente del Dipartimento
Istruzione per la Provincia di
TRENTO

Sovrintendente Scolastico per
la Regione Valle D'Aosta

e p.c.

Al Capo di Gabinetto

Alle Direzioni Generali del Dipartimento per
il sistema educativo di istruzione e
formazione

LORO SEDI

Oggetto: D.L.vo n.66/2017 - Scuole polo per l'inclusione

Sono pervenute a questo Dipartimento richieste di chiarimento in merito alla funzione e al ruolo delle scuole polo per l'inclusione scolastica previste dall'articolo 9.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. Infatti, a seguito delle diverse e articolate consultazioni, in fase di stesura del decreto, con i differenti stakeholder, fra cui le istituzioni, le associazioni e le organizzazioni sindacali, è stato dato seguito alla richiesta di presidi territoriali, diffusi capillarmente.

In merito si ritiene opportuno ricondividere, in premessa, il principio per cui la capacità di risposta alle necessità delle persone con disabilità è uno dei principali indicatori di qualità dello sviluppo culturale di un Paese e l'Italia si contraddistingue, da sempre, per l'attenzione e l'impegno nell'adeguare il proprio quadro normativo affinché garantisca, a tutti e a ciascuno, il pieno godimento dei diritti civili e sociali. Il modello di scuola italiano e la scelta inclusiva totale anticipa la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, firmata il 13 dicembre del 2006 a New York, ratificata in Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18. Le disposizioni normative si adeguano al nuovo quadro culturale in cui la persona con disabilità è vista oltre qualsiasi riferimento a limiti o malattie, nella sua essenza di persona umana e con la condanna di ogni forma di discriminazione che, nei fatti, ne limitino la capacità di autodeterminazione e ne condizionino la qualità di vita.

Il modello di inclusione scolastico italiano assicura il passaggio dal piano delle affermazioni generali e dell'apprezzamento formale, per muoversi su quello delle azioni e degli obiettivi concreti. In quest'ottica è stato rafforzato il processo di innovazione affinché le strategie inclusive siano sempre adeguate ed efficaci all'innalzamento delle aspettative di qualità di vita. Tale processo è stato concretizzato nel citato Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

Il decreto interviene nel quadro complesso dell'inclusione scolastica con importanti innovazioni che interessano direttamente il minore con disabilità, ma anche i familiari e le istituzioni che se ne occupano, in un'ottica di ricerca dell'uguaglianza sostanziale di opportunità, possibilità di scelta e pieno godimento dei diritti civili e sociali.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Due sono gli assi principali del disposto legislativo: il primo, quello innovativo, che reca nuovi strumenti per l'inclusione scolastica ed. il secondo, che riconosce e potenzia le strategie già attive ed efficaci, in continuità, con il modello già in atto.

Fra gli elementi di continuità vi è la conferma al ruolo strategico della collaborazione fra istituzioni pubbliche, private e famiglie e, infatti, il decreto rinnova e rafforza i luoghi di confronto e di partecipazione, sia per le decisioni di indirizzo e di governo generali, che per quelle di definizione del singolo progetto individuale, nella consapevolezza dello stretto legame di interdipendenza fra inclusione sociale ed inclusione scolastica.

In quest'ottica il d.lgs. n. 66/2017, art. 9, co. 2, istituisce le "scuole polo per l'inclusione" con il compito di svolgere "(...) azioni di supporto e consulenza con le reti del territorio per la promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie ed uso di strumenti didattici per l'inclusione". La nota prot. n. 370 del 7 marzo 2017 di questo Dipartimento, anticipando il testo del decreto, dava già indicazioni agli Uffici Scolastici regionali e alle Istituzioni scolastiche, per l'individuazione di una istituzione per ogni ambito territoriale di cui all'art. 1, co. 66 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

L'istituzione delle scuole polo rappresenta un nodo fondamentale per la piena attuazione del decreto. Esse, infatti, hanno lo scopo prioritario di dare centralità alla persona disabile, alle sue esigenze educative e di istruzione, a tal fine coadiuvano la partecipazione, la sinergia e la collaborazione fra personale scolastico, le famiglie e le istituzioni pubbliche e private sul territorio, pur non prevaricando le singole autonomie, ma supportandole attraverso la rete.

Il d.lgs. n. 66/2017 dispone il riconoscimento di una scuola polo per l'inclusione per ogni ambito territoriale, adeguando l'organizzazione territoriale per l'inclusione



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

scolastica a quella definita nella legge 107 del 2015. L'individuazione è effettuata dalle scuole dello stesso ambito, in rete o liberamente organizzate, fra le istituzioni scolastiche in continuità con quanto stabilito per le scuole polo per la formazione. La scuola così individuata, è riconosciuta e supportata nel ruolo di coordinamento per le strategie di inclusione scolastica, affinché le risposte alle esigenze territoriali siano adeguate e specifiche, nell'ottica di sussidiarietà. La nuova organizzazione territoriale e gli stessi principi contenuti nella legge n. 107 del 2015, superano la necessità di fornire criteri univoci e centralistici di direzione, per dare spazio a scelte condivise e di responsabilità delle scuole nel territorio.

In particolare, in materia di educazione, istruzione e formazione, ogni scuola polo per l'inclusione si relaziona con i nuovi organismi istituiti dalla riforma, quali ad esempio il Gruppo di Inclusione territoriale (GIT) o il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR), e con i già noti presidi presenti sul territorio come i Centri Territoriali per il Supporto (CTS) e i Centri Territoriali per l'Inclusione (CTI). Del resto questi hanno il dovere di collaborare condividendo, per quanto possibile, progettazione e risorse, comprese quelle professionali. L'idea portante della delega è, infatti, quella di creare la rete dell'inclusione diffusa, con professionisti presenti in modo capillare su tutto il territorio nazionale, che manifestino competenze e credibilità tali da diffondere la cultura dell'inclusione e aiutare, anche i piccoli centri, a superare ogni sorta di ostacolo che si possa frapporre alla realizzazione di percorsi di inclusione di qualità.

La dimensione di ambito rafforza la collaborazione fra le scuole dello stesso territorio e fra le scuole polo di ambito con diverse funzioni (ad es. la scuola polo per la formazione). Ogni ambito, pertanto, in autonomia, è in grado di individuare le strategie più idonee a migliorare, su tutti i piani, l'inclusione scolastica e collaborare con la scuola polo affinché queste siano realizzate.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Le scuole polo per l'inclusione, laddove non coincidessero con i CTS e i CTL, non vanno a sostituirsi ad essi ma con essi collaborano e condividono professionalità, esperienze e risorse. Allo stesso modo la scuola polo per l'inclusione non è il GIT territoriale dal quale si distingue per funzioni e compiti.

In regime di sussidiarietà, ogni scuola polo per l'inclusione potrà organizzare al meglio la propria azione rendendola efficace e di qualità per il territorio di competenza. Per tal fine il decreto n. 66/2017 prevede ulteriori strumenti a supporto e guida delle scuole nei processi di inclusione come la definizione di criteri per la valutazione dell'inclusione scolastica di cui all'art. 4. In tal senso la scuola polo può attivarsi, a mero titolo esemplificativo, in azioni di:

- orientamento scolastico;
- individuazione e diffusione di modelli didattici e organizzativi ritenuti efficaci per i processi di inclusione;
- attività di informazione/formazione sia nei confronti del personale scolastico che degli stakeholder, in collaborazione con la scuola polo della formazione;
- consulenza e supporto nei percorsi di alternanza scuola lavoro;
- istituzione di gruppi di ricerca e sperimentazione fra docenti o/o con personale di altra amministrazione (sanitario, sociale,...);
- proposte di ampliamento dell'offerta formativa per l'ambito territoriale anche in orario extra-curricolare (sportive, sociali);
- rilevazione dei bisogni formativi di ambito e valorizzazione delle professionalità anche in un'ottica di utilizzo in rete.

L'attestazione di copia conforme è allegata al presente documento



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Le scuole polo operano in sinergia con tutte le altre scuole dell'ambito sia che vi sia una rete territoriale formalizzata o meno . pertanto, ogni ambito può stabilire le modalità di confronto e governance che ritiene più opportune.

Le SS.LL. vorranno promuovere incontri ed azioni per la condivisione e la diffusione delle indicazioni contenute nella presente nota.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Rosa DE PASQUALE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rosa De Pasquale'.

L'attestazione di copia conforme è allegata al presente documento

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Descrizione dell'AOO: DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

Ai sensi dell'articolo 22 del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale (D.lgs. n.82/2005 e s.m.i.), si attesta che il presente documento è copia informatica di documento originale analogico di 6 pagine, tenuto presso l'AOO

AOODPIT